



PSR 2014-2020 COME DIVENTARE AGRICOLTORE BIOLOGICO Le fasi della conversione aziendale

Dicembre 2016

Autorità di gestione: Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

PQAI 1- Dirigente: Roberta Cafiero

Responsabile scientifico:
Fabio Del Bravo

Coordinamento operativo:
Antonella Giuliano

Autori:
Francesco Giardina

Collaborazione:
Fabiana Crescenzi, Giuseppe Paesano,
Giacomo Mocciaro, Luigi Guarrera

Data: Dicembre 2016

INDICE

Cos'è l'agricoltura biologica	5
I pilastri del biologico.....	6
Quali prodotti possono definirsi biologici?.....	6
Come iniziare a produrre biologico?	7
La conversione e l'iscrizione all'albo	9
Aziende "miste" (biologiche e convenzionali).....	11
Produttore biologico.....	12

Cos'è l'agricoltura biologica

L'agricoltura biologica è un sistema di produzione agricola che ha come obiettivo il rispetto dell'ambiente, degli equilibri naturali e della biodiversità, e che cerca di offrire al consumatore prodotti ottenuti nel rispetto del ciclo della natura. L'azienda agricola biologica è un unico "agro-eco-sistema" nel quale l'attività dell'uomo si inserisce utilizzando tecniche rispettose della fertilità del suolo, delle singole colture, degli animali e dell'equilibrio ambientale: tali tecniche escludono l'impiego di concimi, fitofarmaci e medicinali veterinari chimici di sintesi, e Organismi Geneticamente Modificati (OGM)

Fare agricoltura biologica non significa quindi semplicemente sostituire prodotti chimici con prodotti consentiti dalle specifiche norme, nella lotta contro i parassiti e nella fertilizzazione, ma impostare una organizzazione aziendale che tende verso un suo proprio equilibrio, in grado di ridurre al minimo gli input esterni. Tutto ciò, ovviamente senza perdere di vista la sostenibilità economica delle produzioni.

La ricerca di questo nuovo equilibrio, nel momento in cui si abbandonano le tecniche convenzionali per iniziare a praticare l'agricoltura biologica, è un percorso spesso assai complesso, che rende molto delicato il "periodo di conversione".

Le motivazioni di un agricoltore ad una conversione al biologico possono essere molteplici: responsabilizzazione di fronte alle crescenti problematiche ambientali, esercitando il proprio mestiere con il pensiero ad un futuro sostenibile; nuove opportunità di mercato e migliori introiti; una maggiore autonomia decisionale e indipendenza della propria azienda. Per tali ragioni è importante studiare bene il proprio progetto di conversione (o di avvio) prima di concretizzarlo, visitando aziende biologiche, incontrando altri agricoltori già avviati nel sistema e valutandone i consigli, consultando le associazioni che da anni lavorano nel settore e gli uffici preposti della Regione di riferimento.

Il percorso per diventare agricoltore biologico in Italia, valido per tutti i paesi europei, è individuato dal Regolamento europeo n. [834/2007](#): questo, ed i successivi regolamenti attuativi (il più importante dei quali è il Reg. (CE) n. [889/2008](#)) contengono l'insieme delle disposizioni da rispettare per le produzioni vegetali e animali biologiche (produzione, trasformazione, etichettatura e controllo), assieme alle regole (Reg. (CE) n. [1235/2008](#)) per importare da paesi terzi

prodotti biologici. Tutti questi Regolamenti si possono trovare nel SINAB alla sezione "[Normativa](#)", e vengono costantemente aggiornati dalla Commissione Europea.

I pilastri del biologico

L'agricoltura biologica è un sistema di produzione agricola che non fa uso dei prodotti chimici di sintesi, e che tende a cercare un equilibrio tra produzioni agricole e ecosistemi naturali.

I [principi di base](#) dell'agricoltura biologica sono, brevemente, riportati di seguito:

Mantenere o aumentare la fertilità e l'attività biologica dei suoli attraverso:

- La rotazione delle colture
- La buona gestione degli apporti di materia organica
- L'utilizzo dei sovesci (concimi verdi), l'inerbimento, la coltivazione delle leguminose
- Lo spandimento di concimi organici o derivanti dagli allevamenti, possibilmente compostati

Favorire lo sviluppo degli organismi utili e ricercare un equilibrio con gli ecosistemi naturali attraverso:

- La lotta biologica e la protezione dai predatori naturali
- L'impianto di siepi, alberi, bande inerbite, la realizzazione di stagni...

Favorire la prevenzione contro malattie, parassiti e piante infestanti attraverso:

- La scelta di specie appropriate e di varietà resistenti agli insetti nocivi ed alle malattie
- Rotazioni specifiche
- L'equilibrata fertilizzazione
- La conservazione dei nemici naturali dei parassiti
- Il diserbo manuale, termico e/o meccanico

Rispettare il benessere animale e l'ambiente nell'allevamento attraverso:

- Il mantenimento del legame degli animali con il suolo e della loro libertà di movimento
- L'autoproduzione del 50% dell'alimentazione animale nell'azienda
- La prevenzione delle malattie

Mantenere un'attività agricola in zone svantaggiate

Favorire la biodiversità animale e vegetale ed arricchire il paesaggio

Quali prodotti possono definirsi biologici?

La legislazione sul biologico si applica solo ai prodotti elencati di seguito:

- Prodotti agricoli vegetali e sementi;
- Prodotti agricoli animali non trasformati;
- Prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione umana e animale;
- Lieviti;
- Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine;

Restano al di fuori del campo d'applicazione i prodotti della caccia e della pesca, il settore della ristorazione collettiva e i prodotti agricoli non alimentari (tessili, cosmetici, concimi, detersivi, materiali edili, etc.).

In alcuni ambiti, per i quali la normativa europea non fornisce tutte le specifiche tecniche, la legislazione nazionale può completare le norme europee con dei [disciplinari](#), come ad esempio nel caso dei conigli, struzzi etc. che quindi rientrano nel campo di applicazione.

Nell'etichettatura e nella presentazione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento è possibile fare riferimento al "biologico" solo se in tutte le fasi di produzione, preparazione e commercializzazione sono state rispettate le specifiche regole, definite a livello europeo o nazionale.

Come iniziare a produrre biologico?

Per essere venduti come biologici, tutti i prodotti coltivati e trasformati devono essere controllati e certificati da un organismo di controllo indipendente accreditato e riconosciuto, in Italia, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf).

La prima mossa dell'operatore consiste dunque nell'isciversi al sistema di controllo, scegliendo un [Organismo di Controllo \(OdC\)](#). L'elenco degli OdC autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ad operare in Italia, è disponibile [QUI](#).

Gli OdC hanno una presenza abbastanza capillare con sedi centrali e periferiche sparse in tutto il territorio nazionale. Ciascun Organismo ha uno specifico tariffario che riporta le competenze che ogni operatore deve retribuire per il servizio di controllo e certificazione. Nella fase della scelta è bene verificare nel dettaglio tutte le spese che si dovranno affrontare per il pagamento dell'Organismo di controllo.

Molte informazioni per l'ingresso nel sistema di controllo sono fornite nei siti web degli OdC, ma fonte di informazioni e supporto sono anche le associazioni di categoria (Centri di assistenza agricola autorizzati, CAA), agronomi professionisti abilitati o le associazioni del biologico. Presso di loro si potranno avere indicazioni sul percorso da intraprendere e la relativa documentazione da preparare, inclusa la ["Notifica di attività con metodo biologico"](#), cioè la domanda obbligatoria per l'accesso al sistema.

La notifica viene compilata con tutti i dati che descrivono la struttura dell'azienda: dall'anagrafica del conduttore, ai fabbricati e alle particelle utilizzate con la descrizione delle singole colture (informazioni che provengono in automatico dal fascicolo aziendale di [SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale](#)). Oltre a queste informazioni di base, nella notifica l'operatore dovrà indicare anche la tipologia di attività svolta (produzione, trasformazione, importazione) in biologico e dovrà indicare l'Organismo di controllo prescelto, con il quale dovrà poi stipulare un apposito contratto per il servizio di controllo e certificazione.

In Italia, il sistema di notifica per il biologico è ormai completamente informatizzato (altre info al link <http://www.sinab.it/home-filiera?home=informatizzazione>). Per tale ragione l'operatore dovrà, direttamente o attraverso un proprio delegato (CAA, professionista etc.), presentare la propria notifica attraverso il SIB (Sistema Informativo Biologico), disponibile all'interno del [SIAN](#). Le modalità di accesso al SIB sono regolate dalle singole Regioni e alcune di esse ([Piemonte](#), [Lombardia](#), [Emilia-Romagna](#), [Veneto](#), [Toscana](#), [Marche](#), [Umbria](#) e [Puglia](#)) hanno uno specifico sistema informativo, che opera in cooperazione con il sistema nazionale.

Alla domanda di accesso l'operatore dovrà allegare una dichiarazione d'impegno per ottemperare a quanto prescritto dall'art. 63 del Reg. (CE) 889/2008, dichiarazione in cui l'azienda:

- descrive l'unità e/o i siti e/o le attività;
- dichiara le misure da attuare a livello di unità e/o dei siti e/o delle attività per garantire il rispetto delle norme biologiche;
- indica il piano di prevenzione da attuare per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti e/o sostanze non autorizzate e le misure di pulizia da prendere lungo tutta la filiera di produzione e durante lo stoccaggio.

Nei giorni successivi l'Organismo di controllo predisponde la prima visita ispettiva di controllo in azienda. Durante tale visita un tecnico-ispettore, attraverso una ispezione fisica dei locali e dei terreni, verifica le condizioni strutturali dell'azienda per valutarne l'idoneità e le eventuali criticità che si potrebbero riscontrare nell'applicazione del metodo biologico. Sulla base delle verifiche del tecnico vengono quindi disposte delle eventuali misure cautelari (ad esempio per ridurre i rischi di contaminazione) che l'operatore è tenuto a rispettare.

L'operatore nella sottoscrizione della notifica si impegna a dare libero accesso a tutti i documenti, anche di natura fiscale, che possano riguardare la conduzione dell'attività con metodo biologico. Il tecnico verifica quindi i documenti disponibili e ne valuta l'idoneità.

Nella prima visita ispettiva il tecnico dell'OdC consegna poi all'operatore alcuni "Registri Aziendali", che dovranno essere tenuti costantemente aggiornati, conservati e resi disponibili a tutti gli incaricati del controllo e delle vigilanza:

- Il Registro colturale (dove verranno registrate tutte le operazioni colturali effettuate nei diversi appezzamenti)

- Il Registro delle materie prime (dove verranno registrati tutti gli acquisti di materie prime effettuate dall'azienda)
- Il registro delle vendite (dove verranno registrate tutte le vendite di prodotti biologici effettuate dall'azienda)

L'operatore dovrà altresì permettere sempre l'accesso alla contabilità ed ai documenti fiscali relativi all'acquisto e alla vendita di tutti i prodotti legati al ciclo produttivo che transitano nell'azienda.

La conversione e l'iscrizione all'albo

A seguito della prima visita, verificata la conformità dell'azienda alle specifiche norme e la validità della documentazione predisposta dall'operatore, il tecnico-ispettore presenterà una dettagliata relazione al "Comitato per la certificazione" del suo OdC, che approverà o meno l'idoneità dell'operatore ad essere ammesso nel sistema di controllo.

Alle aziende agricole verranno comunicati i tempi di conversione attribuiti ai singoli appezzamenti e, se del caso, le possibili azioni correttive da adottare, anche alla luce del "Programma Annuale di Produzione" (PAP), altro documento la cui redazione da parte dell'operatore è obbligatoria, da presentare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accesso al Sistema di Controllo (negli anni successivi, entro il 31 gennaio). Anche il PAP, così come gli altri documenti, viene compilato dall'azienda direttamente nel sistema informatizzato.

Per le aziende di produzione vegetale, in tale documento vanno riportate le produzioni previste per l'anno solare in corso per tutti gli appezzamenti aziendali, le loro tipologie ed i quantitativi che l'azienda presume di poter ottenere.

Per le aziende zootecniche, nel piano è necessario indicare le specie, le razze, le categorie degli animali allevati, i prodotti previsti e la stima delle loro quantità.

L'idoneità aziendale è sancita dall'emissione da parte dell'OdC del documento giustificativo. Tale documento consente l'iscrizione dell'azienda all'Albo nazionale degli operatori del biologico. Il documento ha una validità massima di 36 mesi, e riporta le informazioni di base delle attività svolte in azienda, delle strutture, delle superfici e se del caso degli animali allevati.

Questo documento è inserito nel SIB da parte dell'OdC ed è un documento pubblico che può essere visualizzato da chiunque voglia verificare le aziende presenti nell'albo degli operatori del biologico.

L'albo delle aziende con i relativi documenti giustificativi, per singola azienda, è disponibile qui: <http://www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do>

Qualora l'operatore dovesse immettere sul mercato il proprio prodotto come prodotto biologico è necessario che l'ODC emetta anche il "Certificato di Conformità" che è un documento collegato al Documento Giustificativo e che riporta l'elenco dei prodotti certificati, e ne dichiarerà la conformità rispetto alla normativa di riferimento.

Anche questo documento è disponibile e visualizzabile da tutti nella pagina web dell'albo degli operatori.

Per le produzioni vegetali, la conversione - periodo nel quale l'operatore deve applicare tutte le norme e le tecniche relative all'agricoltura biologica – può durare due o tre anni, a seconda del tipo di produzioni (art. 17 del Reg. (CE) 834/2007, ed artt. 36, 37 e 38 del Reg. (CE) 889/2008). Per la conversione delle produzioni animali il periodo è invece variabile in funzione della specie.

È tuttavia possibile richiedere la riduzione del periodo di conversione che può essere concessa dagli OdC, sentito il parere della Regione solo se, negli anni precedenti la notifica, sono state rispettate delle condizioni particolari nella conduzione degli appezzamenti:

- Nelle aree montane a pascolo, nei prati permanenti o naturali e nei terreni boschivi, in cui non siano stati usati in precedenza prodotti non autorizzati per l'agricoltura biologica;
- In terreni abbandonati o in *set-aside*, dunque non più coltivati per almeno tre anni fino all'applicazione del nuovo regime biologico, ed in cui vi sia la prova che non siano stati usati in precedenza prodotti non autorizzati per l'agricoltura biologica;
- Appezzamenti coltivati a foraggiere per almeno i tre anni precedenti all'applicazione del metodo biologico con le stesse condizioni di cui sopra.

Dopo i primi 12 mesi dalla data d'inizio, le produzioni possono essere certificate come "prodotto in conversione all'agricoltura biologica", per poi essere certificate come "prodotto biologico" o "da agricoltura biologica" una volta superato pienamente il periodo di conversione.

a. Durata della conversione per le produzioni vegetali – Colture annuali e pascoli

Durata della conversione: a partire dalla data di protocollo della prima notifica due anni fino al momento della semina della coltura da certificare.

- Se il raccolto ha luogo durante i primi 12 mesi di conversione, il prodotto può essere venduto solo come convenzionale, senza alcun riferimento all'Agricoltura Biologica;
- Se il raccolto ha luogo dopo i primi 12 mesi di conversione e prima che siano trascorsi 24 mesi, può essere utilizzato il riferimento "prodotto in conversione all'agricoltura biologica";
- Raccolto delle colture seminate 24 mesi dopo l'inizio della conversione: le colture possono essere etichettate come "prodotto biologico" o "da agricoltura biologica" e fregiarsi del logo UE;

- Raccolto delle colture quali foraggiere poliennali, prati permanenti e pascoli 24 mesi dopo l'inizio della conversione

b. Durata della conversione per le produzioni vegetali – Colture perenni

Durata della conversione: 3 anni prima del raccolto

- Le colture perenni necessitano di 36 mesi (3 anni) a partire dalla data di inizio della conversione (Notifica) prima di potersi fregiare del titolo di “prodotto biologico” o “da agricoltura biologica” ed usare il logo UE. In sostanza, il primo raccolto può essere venduto solo come convenzionale, il secondo e il terzo come “prodotto in conversione all’agricoltura biologica”, il quarto raccolto come “prodotto biologico”. Nel caso dei piccoli frutti, solo le fragole sono considerate come “colture annuali”, tutti gli altri (mirtilli, lamponi, uva spina, ribes, etc.) sono considerate come “colture perenni”.

c. Durata della conversione per le produzioni animali

Il periodo di conversione inizia subito dopo la conversione dei terreni (24 mesi) e si estende per un periodo di tempo preciso che varia in funzione delle specie animali allevate:

Categoria di animali	Tipo di produzione	Durata della conversione
Equini e bovini	Carne	12 mesi o almeno $\frac{3}{4}$ della vita dell'allevamento in biologico
	Latte	6 mesi
Ovini e caprini	Carne e latte	6 mesi
Maiali	Carne	Da 6 a 12 mesi
Volatili	Uova	Da 6 a 12 mesi
	Carne	Da 6 a 12 mesi
Api	Prodotti dell'alveare	1 anno

Aziende “miste” (biologiche e convenzionali)

Il regolamento europeo consente la possibilità di avere aziende “miste”, aziende cioè in cui una parte è coltivata nel rispetto del metodo biologico ed un'altra resta invece convenzionale.

Tale opzione può essere realizzata però solo a determinate condizioni:

- Nelle aziende zootecniche, la presenza contemporaneamente del metodo di produzione biologico e convenzionale è tollerato alla sola condizione che si tratti di specie differenti e che le unità di allevamento (fabbricati e parcelle) siano ben chiaramente separati gli uni dagli altri.
- Anche nelle aziende di produzioni vegetali il Regolamento europeo prevede questa tolleranza, a condizione che si tratti di varietà differenti e facilmente distinguibili. I luoghi di coltivazione e stoccaggio devono essere fisicamente separati.

Produttore biologico

Per il mantenimento della qualifica di produttore biologico, gli operatori ammessi al regime di controllo devono continuare a gestire l'azienda nel pieno rispetto delle normative specifiche del settore, devono rispettare tutte le prescrizioni che l'OdC gli ha imposto e devono mantenere le registrazioni delle attività svolte.

Dovranno inoltre essere reperibili dagli OdC per le viste ispettive, che sono effettuate almeno una volta l'anno, e che possono essere eseguite anche senza preavviso.

Nelle visite ispettive annuali l'OdC continuerà a verificare la conformità aziendale attraverso ispezioni fisiche delle coltivazioni e dei magazzini, attraverso l'analisi dei documenti dei registri e della contabilità ed eventualmente anche attraverso il ricorso ad analisi chimiche su prodotti, foglie o campioni di terreno dell'azienda, per verificare la presenza di prodotti non ammessi dalla regolamentazione.

La verifica della conformità aziendale è un processo molto complesso perché deve riguardare tutti gli aspetti coperti dal regolamento: dal rispetto dei principi del biologico fino all'uso esclusivo dei mezzi consentiti, e non può quindi limitarsi semplicemente ad uno dei fattori, come ad esempio una analisi chimica.

Infatti, il controllo deve valutare l'intero processo e deve essere in grado di dare certezza agli acquirenti e ai consumatori finali che l'azienda abbia messo in campo tutte le pratiche per creare quell'ecosistema stabile che è alla base dei principi del biologico.



RETE RURALE NAZIONALE

Autorità di gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma

www.reterurale.it
reterurale@politicheagricole.it
@reterurale
www.facebook.com/reterurale